Comune di
Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO 07/2020_PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI A FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO AD ESCLUSIONE DELLE NOTIFICHE E DEGLI ATTI GIUDIZIARI CIG 851557177D.

CHIARIMENTO N. 2

1. DOMANDA

Il Capitolato di gara al § 27 "Danni e responsabilità" specifica che "Il Fornitore si impegna, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per danni di natura patrimoniale cagionati a terzi e al Comune dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00), con un limite in aggregato annuo, se previsto, non inferiore a 2.000.000 (due milioni/00), con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione dello stesso e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza dei contratti stessi. "Preliminarmente alla scrivente preme osservare che la polizza richiesta dalla lex specialis esula dal sistema di garanzie delineato dal legislatore ed è frutto di un'autonoma ed abnorme determinazione della Stazione Appaltante. Infatti il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 prevede all'art. 103 la sottoscrizione di questo genere di polizze esclusivamente per gli appalti di lavori e non anche per i servizi. In secondo luogo, la scrivente evidenzia che la copertura assicurativa richiesta dalla Stazione appaltante risulta non inerente l'oggetto del servizio in quanto non pertinente il settore postale, oltre che eccessivamente onerosa. Si fa notare che il mantenimento di tale requisito di esecuzione comporta pertanto: a) un onere aggiuntivo per l'esecutore manifestamente sproporzionato ed illogico; b) una notevole limitazione della platea dei possibili concorrenti alla procedura, con lesione del principio comunitario del favor partecipationis a danno non solo degli operatori economici, ma anche di Codesta S.A., che non potrà disporre di un'ampia scelta circa l'offerta più vantaggiosa. Si richiede dunque che il requisito del possesso della polizza civile professionale a carico dell'aggiudicatario venga eliminato con conseguente correzione del Capitolato di gara

RISPOSTA

Si comunica con riferimento agli elementi evidenziati da codesto operatore economico, che la richiesta della polizza assicurativa prevista dall'art. 27 del capitolato, è un adempimento che produrrà effetti solo per l'aggiudicatario e rientra nell'ambito della discrezionalità della stazione appaltante ai fini di tutelare al meglio la qualità del servizio oggetto di affidamento.
Premesso quanto sopra, è da respingere l'affermazione che la polizza richiesta non sia pertinente con il settore postale. Risulta evidente che l'omessa o ritardata o inesatta consegna di plichi postali (rischio insito nel tipo di servizio appaltato) possa essere attribuita alla responsabilità professionale dell'operatore (non certo o comunque non solo quindi per eventi accidentali) e non può che comportare danni di natura patrimoniale. Giova ricordare infatti la sostanziale differenza esistente tra polizze di responsabilità civile terzi, che assicurano i danni materiali o le lesioni fisiche cagionate a terzi in conseguenza di un evento accidentale e le polizze di responsabilità civile professionale, che assicurano invece sia i danni materiali che i danni puramente patrimoniali dovuti a errori o

omissioni professionali dell'assicurato. Per quanto riguarda invece i massimali richiesti, sono da ritenersi del tutto usuali sul mercato delle polizze di RC Professionale e comunque da commisurarsi necessariamente non tanto al valore dell'appalto, quanto all'ipotetico danno che l'attività assicurata potrebbe cagionare a terzi e/o al Comune; non potendo conoscere in anticipo il contenuto delle missive che verranno spedite o ricevute mediante il servizio postale oggetto dell'Appalto, occorre necessariamente tener conto di somme che prudenzialmente possano essere sufficienti a coprire la maggior parte delle tipologie dei potenziali sinistri.

Documento firmato da:
ALESSANDRA CANTALAMESSA
04.12.2020 11:08:40 UTC

Distinti saluti.

Ascoli Piceno 04 Dicembre 2020

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Cantalamessa